

Affidamento per la durata di trenta mesi della “manutenzione di tipo assicurativo degli impianti elevatori ubicati presso l’immobile sede della Presidenza della Regione Siciliana - Dipartimento della Programmazione - Piazza Sturzo, 36/38 – Palermo”.

ART. 1.) OGGETTO

L’incarico ha per oggetto la manutenzione, di tipo assicurativo, dei quattro elevatori, dotati di impianto Emergenzomatic, ubicati nell’edificio sito in Palermo, Piazza Luigi Sturzo n. 36/38, sede della Presidenza della Regione Siciliana – Dipartimento della Programmazione, così di seguito identificati:

Impianto n° FI.902282 matricola n° 470/89;

Impianto n° FI.902283 matricola n° 471/89;

Impianto n° FI.902284 matricola n° 472/89;

Impianto n° FI.902285 matricola n° 473/89.

ART. 1.1) MANUTENZIONE PREVENTIVA PROGRAMMATA

Gli impianti di cui all’oggetto saranno sottoposti a visite di manutenzione, nel normale orario di lavoro, secondo un programma di manutenzione preventiva di tipo assicurativo.

Tale servizio sarà disciplinato dalla normativa vigente in materia.

Le visite saranno condotte da personale patentato ed abilitato per ascensori e montacarichi che eseguirà tutte le operazioni stabilite dal programma di manutenzione.

Il Committente consentirà al personale l’accesso alle parti dell’edificio dove sono ubicati gli impianti.

Il programma di manutenzione, dovrà prevedere: pulizia, lubrificazione, controllo, regolazione, sostituzione delle parti usurate o guaste degli impianti.

In particolare il manutentore deve provvedere mensilmente ed ogni qual volta si

	renda necessario ad effettuare:	
	la pulizia delle cabine e dei loro accessori, lubrificazione di tutti gli argani e delle	
	parti soggette a movimenti, verifica livelli ed eventuali perdite sui sistemi idraulici,	
	verifica, registrazione ed eventuale sostituzione di tutte le parti in movimento degli	
	impianti ed in particolare delle porte di piano, cinghie per la trasmissione del movi-	
	mento, carrucole, cuscinetti, dispositivi di chiusura e di sicurezza, pulsantiere, staf-	
	fe, supporti e pulegge, spie luminose, lampade di illuminazione;	
	la riparazione o sostituzione dei componenti usurati del quadro di manovra;	
	la pulizia completa dei locali macchine ascensori, dei locali argani di rinvio, dei vani	
	e delle fosse ascensori;	
	la verifica del regolare funzionamento ed eventuale sostituzione dei dispositivi mec-	
	canici ed elettrici nonché il regolare funzionamento delle porte dei piani, delle serra-	
	ture, dei carrelli e dei pattini;	
	la verifica periodica dello stato di usura, di efficienza e conservazione delle funi;	
	le prove di funzionamento dei freni, la verifica dell'integrità e dell'efficienza dei	
	paracaduti, dei limitatori di velocità e di tutti gli altri dispositivi di sicurezza;	
	il controllo dell'idoneità alla normativa vigente degli impianti elettrici, in particolare	
	la verifica e l'eventuale ripristino dell'isolamento degli impianti elettrici e	
	dell'efficienza dei collegamenti di terra;	
	il controllo del funzionamento degli interruttori di emergenza;	
	il controllo della corretta chiusura delle porte dei locali macchine;	
	il controllo della corretta aerazione dei locali macchine e dei vani ascensori;	
	l'annotazione dei risultati delle verifiche sui libretti prescritti dalla legge o nelle	
	fotocopie degli stessi posti a disposizione del manutentore.	
	ART. 1.2) PERSONALE TECNICO	
		2

Il personale impegnato nell'esecuzione del servizio di manutenzione dovrà essere qualificato e specializzato, in regola con le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali i cui oneri sono a carico della Società.

La Società è tenuta a fornire l'elenco nominativo, comprensivo di generalità, del personale addetto all'esecuzione delle prestazioni di cui al presente atto e dovrà comunicare ogni variazione.

La Società facendo obbligo al personale impiegato per la manutenzione di osservare le disposizioni di ordine interno che venissero comunicate dal Consegnatario, si impegna a sostituirlo immediatamente qualora questo non fosse gradito all'Amministrazione.

La Società dovrà assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni e di danni arrecati da detto personale alle persone ed alle cose in dipendenza di manchevolezza o trascuratezza nell'esecuzione del servizio di manutenzione.

ART. 1.3) RIPARAZIONE, SOSTITUZIONI PARTI E/O EVENTUALI MIGLIORIE

Le verifiche, i controlli, le riparazioni, le sostituzioni e la fornitura del materiale e dei ricambi occorrenti per la buona conservazione ed il funzionamento degli impianti, di cui all'art. 1 punto 1, sono a carico della Società.

Non sono a carico della Società le spese sostenute per riparazioni derivanti da atti di vandalismo, manomissioni, incendi, scoppi, allagamenti, casi di forza maggiore e qualsiasi altra causa estranea al normale uso degli impianti, le modifiche e le aggiunte di qualsiasi natura.

In caso di guasto che richieda un intervento al di fuori della prevista manutenzione, il manutentore informerà tempestivamente il Consegnatario, relazionando sulla natu-

	ra del guasto e sulle cause che lo hanno determinato e presentando contestualmente	
	apposito preventivo di spesa al netto di IVA con la distinta a corpo delle parti da	
	sostituire e relativo costo della manodopera.	
	A seguito della presentazione del preventivo, accertata la natura della spesa, il Con-	
	segnatario potrà autorizzare l'esecuzione dei lavori necessari per il regolare ripristi-	
	no del funzionamento dell'elevatore o, qualora lo ritenesse opportuno, chiedere pre-	
	ventivi ad altre Società.	
	In caso di intervento affidato a Società diversa il manutentore dovrà assicurare la	
	presenza di propri tecnici durante i lavori, parimente tale garanzia dovrà essere pre-	
	stata per gli interventi eseguiti dalla Società Proprietaria dell'immobile.	
	ART. 1.4) ASSISTENZA AL CONTROLLO EFFETTUATO DAGLI ENTI GO-	
	VERNATIVI	
	La Società dovrà fornire, gratuitamente, l'assistenza dei propri tecnici agli organi	
	competenti per l'effettuazione delle ispezioni previste.	
	ART. 2) SERVIZIO CHIAMATE – TEMPI DI RISPOSTA SU CHIAMATA	
	Il servizio chiamate dovrà essere operativo 24 ore su 24.	
	In caso di guasto, comunicato dal Committente, la Società invierà i propri tecnici nel	
	rispetto dei tempi massimi di seguito riportati:	
	- 30 minuti in caso di passeggeri bloccati in cabina;	
	- 3 ore in caso di impianto fermo senza passeggeri bloccati in cabina; nel caso di	
	impossibilità di ripristino della funzionalità dell'impianto, sarà cura della Società	
	comunicare una previsione dei tempi occorrenti per la definizione dell'intervento.	
	ART. 3) ADDESTRAMENTO ALLA PROCEDURA DI EMERGENZA	
	La Società, senza alcun costo aggiuntivo, svolgerà per il personale indicato dal	
	Committente un corso di formazione per la manovra d'emergenza al termine del	
		4

quale rilascerà apposita attestazione.

ART. 4) ASSICURAZIONE E RESPONSABILITA' CIVILE

La Società si assume la responsabilità civile per i danni causati a cose ed a persone per suo fatto e colpa connessi all'esecuzione del servizio di manutenzione di che trattasi fino ad un massimo di €. 10.500.000,00 per sinistro, coperto da polizza assicurativa stipulata con primaria società.

La copia della polizza assicurativa dovrà essere trasmessa, entro 20 giorni, al Committente.

ART. 5) DURATA, PAGAMENTI, ASSUNZIONI DEGLI OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' FINANZIARIA, CONTO CORRENTE DEDICATO

Il servizio, non rinnovabile tacitamente, avrà la durata di trenta mesi, con decorrenza dalla data di sottoscrizione dell'atto negoziale.

Il prezzo si intende fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto.

Il pagamento che è da intendersi semestrale posticipato, sarà effettuato, secondo quanto previsto dalle norme di contabilità generale dello Stato, dietro presentazione di regolare fattura elettronica indirizzata a: Presidenza della Regione Siciliana – Dipartimento della Programmazione – Area 3 Affari Generali, Personale, Bilancio, Comunicazione, Trasparenza, Contratti - Ufficio del Consegnatario – Piazza L. Sturzo, 36/38 – 90139 Palermo.

La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della Legge n.136/2010, così come modificata dal D.L. n.187/2010 convertito in legge, con modificazioni, dalla L.217/2010.

Ai sensi del combinato disposto di cui all'art.3, della L.136/2010 e s.m.i. e all'art.2, comma 1, L.R.15/2008 e s.m.i. la Società indicherà il numero di conto corrente dedicato sul quale fare confluire tutte le somme relative al servizio e corrisposte

dall'Amministrazione.

Fermo restando quanto sopra, ogni eventuale cambiamento delle coordinate bancarie cui riferire i pagamenti, a condizione che si tratti di un conto unico dedicato, secondo quanto previsto dalla L.r.15/2008 e s.m.i. e dalla L.136/2010 e s.m.i., deve essere comunicato dalla Società all'Amministrazione con nota scritta, entro giorni 10 dalla variazione, debitamente firmata dal legale rappresentante della stessa.

La Società dovrà indicare, altresì, i soggetti delegati ad operare sul predetto conto.

Il mancato rispetto dei suddetti obblighi comporta la risoluzione del contratto per inadempimento contrattuale.

ART. 6) CAUSA DI LIMITAZIONE DELLE RESPONSABILITA'

La Società non sarà responsabile, salvo in caso di dolo o colpa grave, per il ritardo nell'adempimento delle proprie obbligazioni o per danni derivanti da causa di forza maggiore o comunque fuori dal proprio controllo come: disposizioni governative, scioperi, serrate, esplosioni, furti, incendi, terremoti, allagamenti, rivolte, guerre, sommosse, sabotaggi, atti di vandalismo.

ART. 7) SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

In caso di sospensione del funzionamento di uno o più impianti, dipendente da richiesta scritta del Committente o da qualsiasi causa di forza maggiore, salvo che non sia da attribuirsi a lavori di riparazione commissionati alla Società, verrà effettuato da quest'ultima un servizio di controllo ed osservazione degli impianti fermi ed il canone verrà ridotto, con riferimento al numero degli elevatori posti in stato di arresto, del 50% per tutto il periodo di sospensione, la cui durata massima non potrà in ogni caso superare i sei mesi consecutivi.

Qualora lo stato di fermo dovesse prolungarsi oltre il termine sopra indicato, senza che il Committente proceda alla risoluzione del contratto, la Società dovrà continua-

re a svolgere un servizio di controllo ed osservazione e alla stessa verrà corrisposto, sempre con riferimento al numero di elevatori posti in stato di arresto, un canone ridotto dell'80%.

Al termine della sospensione la Società riprenderà a svolgere i compiti contrattualmente pattuiti, senza che possa a nessun titolo avanzare richieste di maggiori compensi.

ART. 8) MOTIVI DI RISOLUZIONE

Il Committente si riserva il diritto di risoluzione anticipata, previa comunicazione a mezzo fax, con preavviso di giorni 15, senza che la Società abbia nulla a pretendere, se non i canoni già maturati.

Il committente può chiedere, altresì, nei modi su specificati la risoluzione anticipata nei seguenti casi:

- nel caso in cui la Società non effettui la manutenzione degli elevatori, come previsto nel capitolato, compromettendo il loro regolare funzionamento, il Committente potrà risolvere il rapporto negoziale, trattenendo, a titolo di penale, l'importo dei canoni già maturati fino alla concorrenza dei danni subiti e riservandosi di assumere ogni azione legale per il risarcimento della parte di danno che risultasse non coperto;
- mancata trasmissione della polizza assicurativa;
- la Società abbia stipulato un contratto di sub appalto per le prestazioni di cui al presente capitolato;
- siano state avviate le procedure fallimentari nei confronti della Società.

ART. 9) OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Per quanto non precisato nel presente capitolato, si fa richiamo all'osservanza di leggi e regolamenti vigenti nel periodo di validità del rapporto negoziale.

ART. 10) OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI E ASSICURAZIONI

SOCIALI

La Società è tenuta all'adempimento di tutti gli obblighi derivanti dall'osservanza delle disposizioni normative e retributive, risultanti dai contratti collettivi di lavoro, nonché di quelle relative alle assicurazioni sociali.

Il Committente si riserva la facoltà di sospendere il pagamento di quanto dovuto alla Società nel caso di denuncia dell'Ispettorato del Lavoro e delle Organizzazioni Sindacali a seguito di inadempienza della Società rispetto a:

- prescrizioni normative in materia di lavoro;
- norme di legge e contratti collettivi di lavoro che disciplinano le assicurazioni sociali (quali quelle di inabilità e vecchiaia, disoccupazione, tubercolosi, malattia, infortuni, etc);
- mancato versamento di qualsiasi contributo che le leggi o i contratti collettivi di lavoro pongono a carico del datore di lavoro, tendente ad assicurare al lavoratore il conseguimento di ogni suo diritto patrimoniale.

Tale sospensione permarrà fino a vertenza definita.

Per tale sospensione o ritardo nei pagamenti la Società non potrà sollevare eccezioni al Committente, nè avrà diritto ad alcun risarcimento danni.

ART. 11) PENALITA'

Per ogni giorno di fermo di ciascun impianto, dovuto sia alla mancata esecuzione della manutenzione prevista, che a ritardato intervento a causa di dolo o colpa grave della Società, il Committente applicherà una penale giornaliera di €. 50,00 (Euro cinquanta/00).

L'applicazione della penale non esonererà la Società dal rimborso di tutte le eventuali spese che il Committente dovesse sostenere per far fronte ai maggiori danni derivanti dall'inadempienza.

Dell'applicazione della penale il Committente informerà la Società mediante racco-

mandata con a. r..

ART. 12) CONTROVERSIE

Per le controversie che dovessero sorgere sull'interpretazione, sull'applicazione o sull'esecuzione del presente atto negoziale dovrà essere esperito un tentativo di conciliazione presso la Presidenza della Regione Siciliana.

In caso di mancata conciliazione la competenza esclusiva sarà quella del Foro di Palermo.